

STATUTO

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Già presente nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del dicembre 1885, la SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI fu costituita il 1° febbraio 1884, come attesta la targa apposta nella sede della medesima Società e da alcune copie di documenti rinvenuti.

La Società più brevemente denominata “Società di Mutuo Soccorso di Montepescali”, è una società di Mutuo Soccorso disciplinata dalla legge speciale 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 42, 43 e 44 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro del Terzo settore.

La società acquisisce personalità giuridica quale società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni o mediante altra modalità previste dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art 44 comma 2 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Montepescali viene anche indicata per brevità con l'acronimo SOMS. La denominazione e l'acronimo SOMS potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

Art. 2 – SEDE

La SOMS ha sede legale in Grosseto - Frazione Montepescali in via Matteo di Giovanni 26.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nel Comune di Grosseto - Frazione di Montepescali con semplice decisione del Consiglio di amministrazione che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni ai pubblici Uffici di competenza; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede dal comune di Grosseto – Frazione Montepescali a comune diverso.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SOMS.

Art. 3 – DURATA

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4 – NATURA – SCOPI – OGGETTO

La SOMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. La SOMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SOMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- d) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- e) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- h) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni
- i) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- j) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SOMS stessa;
- partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SOMS, così come il versamento dei relativi contributi

Art. 5 — REGOLAMENTI INTERNI

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nei Regolamenti interni.

Il Consiglio di amministrazione redige i Regolamenti interni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Art. 6 — SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si distinguono in soci in:

- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.

Art 7 — SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari della SOMS coloro — persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. Le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione. Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando,

se persone fisiche:

- cognome e nome,

- luogo e data di nascita,
- domicilio,
- codice fiscale,
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

se persone giuridiche di cui al precedente comma:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Società;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il socio ordinario ha diritto in assemblea Ordinaria e Straordinaria ad un solo voto

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento.

Art 8 — SOCI ONORARI

Per particolari meriti nel raggiungimento delle finalità sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà nominare Soci onorari. Trattasi di qualifica puramente onorifica. I Soci onorari potranno assistere alle assemblee pur essendo privi del diritto di voto, salvo che siano anche Soci ordinari.

Art 9 — SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori della SOMS coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della SOMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma. I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono proporre, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 10 — OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci devono rispettare il presente Statuto ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SOMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali e alla tutela degli interessi di tutti i Soci.

Inoltre i Soci devono osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. I Soci devono versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 — SCIoglimento del vincolo di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società, escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati. È altresì vietata la cessione della partecipazione sociale.

Art. 12 — RECESSO DA SOCIO

Il socio ordinario o sostenitore può recedere dalla SOMS dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ha efficacia immediata, qualora abbia perduto i requisiti di ammissione o non sia più intenzionato allo svolgimento del rapporto mutualistico.

Art. 13 — ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ordinari o sostenitori per i quali siano venute meno le condizioni di ammissione.

L'esclusione è pronunciata:

- a) verso il socio che non osservi lo Statuto sociale ed il regolamento interno con gravi inadempimenti e che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di adesione, contributi, etc.;
- c) verso il socio che sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere delle prestazioni o che abbia commesso atti gravemente dannosi per la SOMS;
- d) verso il socio che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Società, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica.

La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento/ritiro da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

I Soci esclusi sono tenuti al pagamento del contributo di adesione e degli eventuali danni, secondo le prescrizioni del Regolamento interno.

Art. 14 — QUOTA DI ADESIONE

La quota di adesione viene determinata dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri previsti dai Regolamenti interni. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione può modificare la misura della quota di adesione da applicarsi dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 15 — ORGANI SOCIALI

Gli Organi della SOMS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di amministrazione,
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 16 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario se non presente quello già individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Agli enti mutualistici Soci ordinari persone giuridiche di cui all'art. 4, ultimo comma e art. 7 del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SOMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione;
- d) approvare e modificare i Regolamenti interni;
- e) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 60 giorni prima dell'Assemblea;
- h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SOMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 17 — CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della SOMS almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati. L'avviso deve essere inviato per comunica-

zione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, anche tramite la pubblicazione sul sito internet della Società e possibilmente su un quotidiano locale.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono nello stesso modo che per le assemblee ordinarie, in caso di convocazione per scioglimento della SOMS, la convocazione deve avvenire solo per lettera raccomandata.

Art. 18 – QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno due mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SOMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto di un numero di membri, tutti scelti tra i soci ordinari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette).

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili al massimo per 3 (tre) mandati consecutivi; essi sono dispensati dal presentare cauzione.

Art. 20 — CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri conferendo loro, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri nei limiti di legge.

Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 21 — CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da altro Consigliere, in caso di sua inerzia, mediante lettera che dovrà pervenire, per posta oppure anche con mezzi telematici, ai Consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

In mancanza delle formalità di convocazione l'adunanza è valida con la presenza di tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22 — COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SOMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare le iniziative effettuate in rispetto all'art 4 del presente statuto;
- e) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- f) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni socio sanitarie ed economiche;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci.

Art. 23 — IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SOMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 24 — ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SOMS procede alla nomina dell'Organo di controllo anche monocratico. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SOMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SOMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 25 — ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 26 — LASCITI E DONAZIONI

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite deri-

vanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SOMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

Art. 27 — PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della SOMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SOMS.

In caso di scioglimento della SOMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

F.TO: MASSIMO GALLESÌ

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO